

Crisi demografica e rapporti di lavoro: la modificazione dei contratti agrari e della vita contadina nella Romagna dei secoli XIV-XV

di Massimo Montanari

L'abbandono dei contratti agrari a lungo termine, praticamente vitalizi ed ereditari, caratteristici dell'alto Medioevo, e l'affermarsi dei contratti di mezzadria a breve termine, espressione di un diverso rapporto fra proprietari e contadini, improntato a un maggiore controllo del lavoro e a una maggiore pesantezza di imposizioni e prelievi, avvenne fra XIII e XV secolo in modo progressivo e faticoso, data la vischiosità della consuetudine e degli usi tradizionali. Il crollo demografico del Trecento comportò una generale revisione dei rapporti economici e sociali, favorendo e accelerando questo passaggio. Il fenomeno fu sostenuto dalla legislazione cittadina, che tutelava gli interessi dei proprietari. L'esempio della Romagna, che qui si analizza, fu comune a varie aree dell'Italia centro-settentrionale.

The abandonment of the long-term agricultural contracts, practically lifelong and hereditary, characteristic of the early Middle Ages, and the emergence of short-term *mezzadria* (sharecropping), the expression of a different relationship between landlords and peasants, characterized by greater control of work and a greater burden of impositions and levies, took place between the thirteenth and fifteenth centuries in a progressive and laborious way, given the tenacity of custom and traditional use. The demographic collapse of the fourteenth century led to a general revision of economic and social relations, which favoured and accelerated this transition. This phenomenon was supported by urban legislation that protected the interests of the landowners. The example of Romagna, analyzed here, was common to several areas of central-northern Italy.

Medioevo, crisi del Trecento, Romagna, contadini, legislazione cittadina, mezzadria.

Middle Ages, crisis of the 14th century, Romagna, peasantry, urban legislation, sharecropping.

Massimo Montanari, University of Bologna, Italy, massimo.montanari@unibo.it, 0000-0001-6181-5287

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Massimo Montanari, *Crisi demografica e rapporti di lavoro: la modificazione dei contratti agrari e della vita contadina nella Romagna dei secoli XIV-XV*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0705-8.17, in Davide Cristoferi (edited by), *Socio-Economic Inequalities during the Conjunction of the Fourteenth Century. Sources and Methods, Dynamics and Representations (Italy and Europe, c. 1270-c. 1350)*, pp. 339-348, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0705-8, DOI 10.36253/979-12-215-0705-8

1. *L'evoluzione dei contratti agrari nel pieno e basso Medioevo: dal livello alla mezzadria*

Riprendo qui un argomento che ho trattato anni fa, quello dei contratti agrari e della loro trasformazione nell'Italia del pieno e basso Medioevo.¹ L'area che ho studiato è stata la Romagna. Il motivo per cui ho pensato di riproporre l'argomento nel quadro di questo convegno è che anche la crisi economica e demografica del Trecento, prima e dopo la Peste Nera, può aiutarci a spiegare la trasformazione dei contratti agrari, con la progressiva scomparsa dei contratti di livello (tipici dell'alto Medioevo) e il progressivo imporsi dei contratti mezzadrili.

Il livello è un tipo di contratto che si qualifica anzitutto per la lunga durata, solitamente ventinove anni. Si diffonde in epoca carolingia, parallelamente alla diffusione del sistema curtense.² Coincidenza non casuale, perché proprio il contratto di livello (come sostenne Vito Fumagalli) fu uno dei principali strumenti di affermazione della grande proprietà organizzata secondo il modello curtense: esso fu utilizzato per assorbire all'interno delle proprietà signorili aziende di piccoli coltivatori, già indipendenti, giuridicamente liberi e perciò legati al *dominus* non da un rapporto servile ma da un contratto scritto.³

In Romagna, il contratto di livello con coltivatori compare nella seconda metà del IX secolo, più tardi che nel resto dell'area padana e toscana. La sfasatura cronologica è dovuta al ritardo con cui il sistema curtense – strettamente legato all'esperienza economica carolingia – prese avvio nella *Romania* di tradizione bizantina e poi esarcale, più a lungo legata a modelli fondiari di tradizione romana. A questa diversità di tradizioni economico-politiche si deve anche la diversità dei canoni fondiari, che in Romagna oscillano da un quinto a un decimo del raccolto, mentre nelle altre zone dell'Italia settentrionale normalmente sono di un terzo.⁴

Significative novità si osservano tra XII e XIII secolo.⁵ All'interno dei livelli tradizionali affiorano elementi nuovi, che più tardi ritroveremo, in maniera più organica e compiuta, nei contratti mezzadrili. In primo luogo, il canone della metà: *medietatem omnium fructuum*, senza più distinzioni fra coltura e coltura come era tipico dei livelli tradizionali. In secondo luogo, norme sulla fornitura della semente: non sempre esse prevedono la compartecipazione a metà del proprietario (come avverrà nella mezzadria che si è definita 'classica') perché non di rado si precisa che l'obbligo della semente spetta interamente al colono. Tuttavia, il fatto stesso che il problema venga posto è

¹ Montanari, "Dal livello alla mezzadria." A questo lavoro rimando per riferimenti documentari e bibliografici più dettagliati rispetto a quelli, più sintetici, che presento in questa sede.

² Andreolli, Montanari, *L'azienda curtense in Italia*, 85 sgg.

³ Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana*, 141-2.

⁴ Fumagalli, "La tipologia dei contratti d'affitto con coltivatori."

⁵ Montanari, "Espansione dell'agricoltura," 46-7.

indicativo di nuove possibilità di gestione fondiaria, che si affacciavano allora per la prima volta all'attenzione dei proprietari. Entrambi gli elementi – il canone più pesante, la fornitura della semente – rimandano a un atteggiamento nuovo nei confronti della terra, a una concezione della proprietà come investimento e fonte di profitto, confermata dalla presenza, nuova anch'essa, di precise direttive riguardanti le colture, i tipi di lavoro da svolgere, i tempi e le modalità con cui farlo. Tale non era l'atteggiamento degli antichi proprietari, attenti solo a riscuotere il canone e a ribadire il controllo fisico sulle persone dei coloni. Questi elementi di novità – che in qualche modo richiamano i contratti mezzadrili – hanno fatto coniare un'espressione, 'livelli mezzadrili', che è tuttavia ambigua e sostanzialmente contraddittoria, quasi un ossimoro,⁶ perché nei livelli manca un elemento che sarà decisivo nella futura mezzadria, quello della breve durata del contratto, strumento essenziale per un controllo della terra non più basato sul potere, sul controllo fisico delle persone, bensì sulla redditività economica, sul profitto. Ciò nasceva da una cultura diversa, soprattutto cittadina, soprattutto laica.⁷

La 'filosofia' mezzadrile (chiamiamola così) era strutturalmente estranea a quella del livello e, nonostante ogni tentativo di innesto, i due modelli rimanevano incompatibili. Soprattutto, come ho detto, era incompatibile la logica della lunga durata, che, nei contratti di livello, prevedeva anche la possibilità di rinnovo e di trasmissione agli eredi: di fatto, se non di diritto, il livello garantiva alla famiglia contadina un possesso vitalizio ed ereditario della terra. La lunga durata del rapporto di lavoro, cardine della contrattualistica agraria altomedievale, aveva la sua ragion d'essere in un contesto storico segnato dal progressivo avanzamento delle colture, da un'agricoltura 'di conquista' che richiedeva tempi lunghi.⁸ Al contrario, la nuova mentalità economica voleva tempi brevi in vista di una gestione dinamica, di un controllo reale della terra, dei cicli produttivi, del lavoro dei contadini.⁹ Fu per questa sostanziale incompatibilità che l'esperimento dei 'livelli mezzadrili' non funzionò.

Essi si rivelarono un fallimento, ma restano per noi la spia di un nuovo modo di impostare i rapporti di lavoro che andava diffondendosi. Se nei secoli XII-XIII il canone della metà e la compartecipazione del proprietario alla fornitura della semente potevano fare la loro comparsa in contratti di tipo tradizionale, è ragionevole dedurre che quel modello di rapporti di lavoro fosse già presente nelle campagne romagnole. Gianfranco Pasquali ha sostenuto, a ragione, che esistevano in forma non scritta, come patti orali.¹⁰ Lo si deduce dagli stessi contratti di livello, alcuni dei quali prevedono la possibilità che il

⁶ Per il carattere 'ibrido' di queste forme contrattuali: Fumagalli, "L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici," 468-9.

⁷ Cherubini, *Signori, contadini, borghesi*, 73 sgg.

⁸ Grossi, "Problematica strutturale dei contratti agrari."

⁹ L'importanza del breve termine contrattuale come elemento qualificante dei rapporti di lavoro 'moderni' è stata sottolineata da Giorgetti, *Contadini e proprietari*, 144-8, 161 ("Le premesse medievali dei contratti agrari italiani").

¹⁰ Pasquali, "Contratti agrari scritti e rapporti di lavoro sommersi."

concessionario faccia lavorare da altri il terreno, subaffittandolo *contractu medietatis*.

Nella seconda metà del Duecento gli statuti di Ravenna distingueranno i *rustici* in tre categorie, a seconda che conducano i terreni *ad medietatem*, *ad terraticum* o *ad fictum*, ossia: a mezzadria, a canone parziario di entità diversa dalla metà (cioè, in pratica, a livello) o a canone fisso. Una quarta modalità, detta *ad insignale* o *ad scarsum*, consiste nella corresponsione di una quota fissa di prodotti a titolo semplicemente ricognitivo, per l'uso di piccoli terreni o di sedimi abitati.¹¹

A me sembra significativo che in questa enumerazione di possibili patti di lavoro il rapporto *ad medietatem* sia citato per primo. Questa mi sembra una scelta politica. Dagli stessi Statuti ravennati emerge infatti la volontà del ceto dirigente cittadino di incoraggiare *quel* tipo di patti agrari, nei limiti del possibile e nel rispetto dei diritti consuetudinari. In un'altra rubrica, dedicata al caso di quei contadini che cessano il rapporto di lavoro *se renovare nolentes*, si precisa che il proprietario potrà cedere la terra a un nuovo coltivatore mantenendo anche con lui i patti precedenti, sia mezzadrili, sia a livello, sia a canone fisso, sia *ad scarsum*. Ma poi si aggiunge *quod dominus vel domina possit reducere terram datam ad terraticum et ad fictum, seu scarsum, si voluerit ad medietatem*. Se vuole (*si voluerit*) il proprietario può introdurre un rapporto mezzadrile nuovo, 'convertendo' il vecchio contratto.¹² Tale licenza, che è, sotto sotto, un invito, non stupisce: anche in Romagna, come altrove, i rapporti mezzadrili sono un tipico prodotto della società e della cultura cittadina, di un ceto urbano di proprietari più attenti di quanto non fossero gli antichi signori a far fruttare la terra e il lavoro dei contadini.

Allo stesso tempo, la norma degli Statuti ravennati testimonia la grande vischiosità dei rapporti di lavoro, che tendevano a cristallizzarsi e a perpetuarsi di generazione in generazione, secondo una prassi consolidata. Da questo punto di vista è significativo che la possibilità di convertire vecchi contratti in contratti *ad medietatem* sia prevista nella rubrica che riguarda *nuovi* coloni, insediati al posto di gente che per qualche motivo se ne è andata dal fondo.

La vischiosità dei rapporti di lavoro, e la difficoltà di introdurre rapporti di tipo nuovo, trovano riscontro nella documentazione privata. A titolo di sondaggio ho compiuto un esame della contrattualistica agraria faentina,¹³ constatando che i contratti *ad medietatem*, fra XII e XIII secolo, sono quasi tutti stipulati quando sia presente una di queste due condizioni, o entrambe:

1. il contadino riceve in locazione il terreno per la prima volta (cioè non si tratta di un rinnovo);

¹¹ *Statuto del secolo XIII*, 36 (r. 33).

¹² *Statuto del secolo XIII*, 39 (r. 38).

¹³ Queste e le successive valutazioni sono basate su ricerche di gruppo da me effettuate assieme ad allievi e allieve nel corso di seminari e tesi di laurea, puntualmente menzionate nel saggio (citato alla nota 1) di cui questo lavoro ripropone le conclusioni. In particolare, per il territorio faentino, qui utilizzato come campione, rimando alle tesi di R. Argnani e M. G. Attanasio.

2. il terreno è totalmente o parzialmente incolto, e il contadino vi entra per metterlo a coltura.

Dunque, si tratta sempre di un nuovo concessionario, vuoi perché questo si è sostituito a un altro (è il caso previsto dagli Statuti ravennati) vuoi perché il terreno è occupato e lavorato per la prima volta. Uomini nuovi, terre nuove: quasi solamente in questi casi avveniva di instaurare rapporti di tipo nuovo, di natura tendenzialmente mezzadrile.

La difficoltà di instaurare rapporti di lavoro di tipo nuovo può spiegare la lentezza con cui questi tardano ad affacciarsi nella documentazione; nel XIII secolo essi costituiscono una ristretta minoranza rispetto al numero complessivo dei contratti con coltivatori. Anni fa avevo verificato la cosa sul territorio faentino: su un centinaio di patti agrari del XIII secolo, appena il 13% sono *ad medietatem*; il 5% sono gli affitti; la stragrande maggioranza, l'82%, è ancora costituita da livelli. La percentuale di questi ultimi è certamente sovrastimata, sia per la presenza (sottolineata da Pasquali) di contratti stipulati solo oralmente, sia, forse, perché le vicende documentarie sono solite penalizzare gli archivi dei proprietari laici rispetto a quelli delle comunità religiose – e i contratti *ad medietatem* sono per lo più stipulati da laici.

2. La crisi del XIV secolo e il successo del contratto di mezzadria

Difficile è una valutazione del fenomeno nel XIV secolo, quando la documentazione subisce un vero e proprio crollo. Ma tutto lascia credere che la stessa crisi del XIV secolo abbia accelerato i processi di trasformazione che sto cercando di descrivere. Quando, nel XV secolo, una documentazione consistente ricomincia ad apparire, il contratto mezzadrile è ormai saldamente impiantato nelle campagne romagnole. Che si tratti di un fenomeno tipicamente laico è di nuovo evidente: nel Faentino, scelto anche in questo caso come zona-campione, *tutti* i livelli del periodo 1401-50, tranne uno, sono stipulati da ecclesiastici (32 documenti); *tutti* i patti mezzadrili, tranne due, sono stipulati da laici (51 documenti). La cosa difficile da appurare è se tale situazione – che sul piano documentario rappresenta uno spettacolare rivolgimento rispetto alla situazione duecentesca – derivi da una effettiva ristrutturazione dei rapporti di lavoro nelle campagne, seguita alla destabilizzazione della proprietà fondiaria che accompagna la crisi del Trecento; o se non si tratti, più semplicemente, di un 'apparire' documentario della proprietà laica e dei patti mezzadrili, prima 'sommersi' nel non-scritto. Forse sono vere entrambe le cose. È vero che gli archivi notarili, nel Quattrocento, ci hanno conservato una massa documentaria assai più consistente sulla proprietà laica; ma è anche probabile che lo sconvolgimento economico e sociale del XIV secolo sia stata un' 'occasione' che i proprietari – laici e non solo – non si fecero sfuggire. La necessità, in tanti casi, di ricominciare da capo l'opera di colonizzazione agraria dovette favorire il ricambio degli usi, il rinnovo della consuetudine, l'imposizione di metodi nuovi di gestione della terra. La crisi demografica

dovette conferire alla manodopera contadina una mobilità inconsueta, e ai proprietari possibilità nuove di controllo e disponibilità della forza-lavoro. Come se, dopo lo sconquasso a metà del Trecento, si fosse riprodotta su grande scala, su scala per così dire globale, strutturale, la situazione che prima si realizzava sporadicamente, a sollecitare la comparsa dei nuovi rapporti di lavoro: terre nuove, uomini nuovi... A questa trasformazione dei sistemi di gestione economica si accompagnò la ricomposizione della proprietà fondiaria – il ben noto fenomeno dell'“appoderamento”. Lo notò anche Anton Ivan Pini, per il territorio bolognese: la crisi successiva alla peste “accelerò il fenomeno dell'accorpamento delle unità poderali di base”.¹⁴

Nel Quattrocento, in Romagna, i contratti *ad laborandum ad medietatem fructuum* non hanno ancora assunto la complessità di contenuti che sarà propria della mezzadria moderna. Gli interventi del proprietario sono ancora limitati, limitata è la casistica delle norme, delle disposizioni, degli obblighi. Tuttavia, è scomparsa, ormai definitivamente, l'ambiguità che per lungo tempo aveva fatto coesistere – sia nei ‘livelli mezzadrili’ del XII-XIII secolo, sia nei contratti *ad laborandum* – nuovi criteri di gestione e lunga scadenza contrattuale. Il breve termine ormai si è affermato come standard: nel Faentino, la durata dei contratti *ad medietatem* del XV secolo, quando specificata, è quasi sempre di un solo anno; altrove si tratta di tre, cinque anni. La mobilità della manodopera agricola è ormai una realtà diffusa, e la legislazione cittadina si preoccupa di tutelare la piena disponibilità della terra da parte dei proprietari. Una rubrica degli Statuti di Faenza del 1414 consente di stipulare patti per la concessione di un terreno prima ancora che siano scaduti quelli in vigore, e al *dominus* si dà licenza di *expellere* il contadino dal fondo anche prima che il contratto sia scaduto, se solo c'è il sospetto di una sua negligenza o frode.¹⁵ È una situazione antitetica a quella prospettata dai contratti a lungo termine dell'alto Medioevo, che neppure in caso di inadempienza consentivano di cacciare il colono dal fondo, limitandosi a punirlo con una multa preservando l'integrità del contratto e il diritto/dovere di risiedere sulla terra.¹⁶ A metà del Quattrocento, una rubrica dei nuovi Statuti di Ravenna elaborati sotto il dominio veneto *proibisce* di stipulare contratti di lavoro di durata superiore a cinque anni.¹⁷ È in qualche modo l'epilogo di questa storia.

¹⁴ Pini, “Forme di conduzione,” 271.

¹⁵ *Statuta civitatis Faventiae*, 225-6.

¹⁶ Una volta pagata la pena pecuniaria, il contratto *in sua permaneat firmitate*: è clausola ricorrente nei livelli altomedievali: Andreolli, Montanari, *L'azienda curtense*, 93-4.

¹⁷ *Statuto Veneto*, 114 (d. II, r. 12): *quod nulla possessio concedi possit ad laborandum ultra quinque annos*.

3. Dalla cultura del dominio a quella del profitto: un 'modello' nuovo di contadino

Come furono vissuti, percepiti, rappresentati questi cambiamenti? Il punto di vista dei proprietari cittadini appare con chiarezza nei testi letterari e negli Statuti. Ciò che vi domina è – col desiderio di cambiare le cose – un sentimento di preoccupazione, perché i contadini potrebbero opporre resistenza. Non dico i braccianti, che sempre più numerosi appaiono in questo periodo, testimoniando una crescente differenziazione sociale nelle campagne. Di loro però non si parla quasi mai. Si parla invece dei mezzadri, installati nelle nuove unità poderali, cellule-base della 'cultura del profitto' che nelle campagne va imponendosi sulla 'cultura del potere', declinandola in modo diverso. Questi mezzadri costituiscono la fascia privilegiata del mondo contadino – hanno una terra, una famiglia, degli animali, a volte dei braccianti a servizio – ma si sentono schiacciati da rapporti di lavoro più esosi, che li costringono a spendere ogni energia all'interno del podere, senza (tendenzialmente) poterne uscire. L'uso collettivo dei boschi, dei pascoli, delle acque aveva costituito per secoli un collante decisivo della solidarietà sociale, oltre che un'essenziale risorsa economica, con significativi riscontri sul piano alimentare. Questo mondo, se resiste nelle aree di montagna, va scomparendo nelle campagne di pianura e di prima collina. Ma la volontà dei proprietari di dar forma a un modello nuovo di contadino, a un'idea nuova di contadino, isolato dalla comunità e concentrato nelle attività interne al suo podere, a fare il *contadino* e basta, a puntare ormai quasi solo sui prodotti della terra per la sua alimentazione,¹⁸ non deve essersi affermata troppo facilmente. Ecco perché gli Statuti insistono in maniera ossessiva su questi temi, a sostegno e garanzia delle clausole previste nei contratti agrari. Lo strumento legislativo tutela e protegge i diritti dei proprietari – di quelli dei contadini non c'è traccia. Quello che si mette in moto è un meccanismo coerente di sfruttamento della manodopera rurale. I mezzadri devono lavorare solo nel podere che hanno in concessione. Devono svolgere con estrema cura le opere di manutenzione. Devono arare la terra il numero di volte indicato nei contratti. Devono lavorare *prout quilibet bonus laborator facere debet*.¹⁹

Mi è già capitato di insistere su questa figura del 'buon lavoratore', un modello di buon comportamento che non ha nulla di astratto né di soggettivo: esso rimanda, in modo concreto e oggettivo, a tutta la serie di norme che i contratti agrari stabiliscono come obblighi per il contadino. Il contadino è *bonus laborator* nella misura in cui si conforma a ciò che il proprietario della terra esige da lui.²⁰ Attraverso le norme statutarie, è il potere pubblico a co-

¹⁸ Montanari, "Immagine del contadino," 204-5.

¹⁹ Così (un esempio fra i tanti) nella legislazione di San Marino: *Leges statutae Reipublicae Sancti Marini*, 108. Oltre che nelle fonti statutarie, l'espressione si trova nei contratti di mezzadria: alcuni esempi in Imberciadori, *Mezzadria classica toscana*, 88, 103.

²⁰ Montanari, "La città e i contadini," 128.

stringerlo; ogni negligenza sarà sanzionata per legge. Par quasi che il contadino sia diventato un pubblico dipendente. Non per nulla gli Statuti ravennati (dal XIII al XV secolo) prevedono un apposito *sacramentum sequimenti rusticorum*, un giuramento che i responsabili delle circoscrizioni rurali devono prestare davanti al podestà, a nome dei contadini tutti.²¹ Gli impegni sono descritti con minuzia di particolari, a cominciare dall'obbligo di privilegiare il lavoro nella proprietà del *dominus* rispetto a qualsiasi altro. E ovviamente di non imbrogliare nella divisione del raccolto. Questa è davvero un'ossessione: che il contadino possa rubare. Ed è sostanzialmente una novità rispetto alle immagini del contadino trasmesse dalla letteratura dei secoli precedenti: immagini che lo rappresentano bestiale, ignorante, immorale, ricettacolo di ogni vizio – ma difficilmente sotto specie di ladro. Il contadino ladro è invece immagine prevalente nella letteratura (italiana) del Tre-Quattrocento, che si rispecchia perfettamente nelle attenzioni della documentazione statutaria e della contrattualistica. È una declinazione soprattutto *cittadina* e soprattutto *economica* della cosiddetta 'satira del villano', tipica del basso Medioevo italiano.²² Declinazione che implica un'idea diversa dell'alterità contadina, attenta, come ho già detto, al profitto più che al dominio sulle persone.

L'ossessione padronale per il furto contadino, su cui Gabriella Piccinni si è lungamente soffermata,²³ può essere il punto di partenza per mettere a fuoco, nella parte sociale opposta, un atteggiamento, un 'sentire' che dovette profondamente attecchire fra i contadini dell'epoca – in quella fascia particolare di contadini che erano i mezzadri. Il furto è la traduzione concreta di questo sentire, la forma più semplice di resistenza alle modificazioni, percepite e vissute con disagio, che stavano avvenendo nei rapporti di lavoro e nei modelli di vita.

²¹ *Statuto del secolo XIII*, 33-5 (r. 31).

²² Montanari, "La satira del villano."

²³ Piccinni, "Il conflitto sociale nelle aree mezzadrili." Allo stesso modo, ladra sarà la contadina: Piccinni, "Le donne nella mezzadria toscana."

Opere citate

- Andreoli, Bruno, e Massimo Montanari. *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI* (Biblioteca di storia agraria medievale, 17). Bologna: Clueb, 1983.
- Cherubini, Giovanni. *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del Basso Medioevo*. Firenze: La Nuova Italia, 1974.
- Fumagalli, Vito. "L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici dall'alto al basso Medioevo." *Studi Medievali* 18, no. 2 (1977): 461-90.
- Fumagalli, Vito. *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*. Torino: Einaudi, 1976.
- Fumagalli, Vito. "La tipologia dei contratti d'affitto con coltivatori al confine tra Langobardia e Romania (secoli IX-X)." *Studi Romagnoli* 25 (1974): 205-14.
- Giorgetti, Giorgio. *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*. Torino: Einaudi, 1974.
- Grossi, Paolo. "Problematica strutturale dei contratti agrari nell'esperienza giuridica dell'alto Medioevo italiano." In *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo*, 487-529 (Atti delle Settimane di Studio, 13). Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1966.
- Imberciadori, Ildebrando. *Mezzadria classica toscana*. Firenze: Vallecchi, 1951.
- Leges statutae Reipublicae Sancti Marini*. Firenze: Cooperativa Typographia, 1895.
- Montanari, Massimo. "La città e i contadini. Egemonia urbana e controllo del territorio nella legislazione statutaria del basso Medioevo." In *Contadini e città fra 'Langobardia' e 'Romania'*, 113-29. Firenze: Salimbeni, 1988.
- Montanari, Massimo. "Espansione dell'agricoltura, trasformazione del paesaggio, modificazione dei rapporti di lavoro. L'esempio delle campagne imolesi." In *Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari*, 32-54. Torino: Einaudi, 1984.
- Montanari, Massimo. "Immagine del contadino e codici di comportamento alimentare." In *Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali*, a cura di Massimo Montanari, e Augusto Vasina, 199-213 (Biblioteca di storia agraria medievale, 1). Bologna: Clueb, 2000. <https://doi.org/10.1400/108388>
- Montanari, Massimo. "Dal livello alla mezzadria: l'evoluzione dei patti colonici nella Romagna medievale." In *Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari*, 86-108. Torino: Einaudi, 1984. Già in *Nuova Rivista Storica* 68, no. 5-6 (1984): 577-92.
- Montanari, Massimo. "La satira del villano fra imperialismo cittadino e integrazione culturale." In *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di Roberta Mucciarelli, Gabriella Piccinni, e Giuliano Pinto, 697-705. Siena: Protagon, 2009.
- Pasquali, Gianfranco. "Contratti agrari scritti e rapporti di lavoro 'sommersi' nelle campagne romagnole dei secoli IX-X." In *Agricoltura e società rurale in Romagna nel Medioevo*, 264-88. Bologna: Pàtron, 1984.
- Piccinni, Gabriella. "Il conflitto sociale nelle aree mezzadrili." In Cortonesi, Alfio, e Gabriella Piccinni, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria e protesta contadina*, 313-37. Roma: Viella, 2006.
- Piccinni, Gabriella. "Le donne nella mezzadria toscana delle origini. Materiali per la definizione del ruolo femminile nelle campagne." *Ricerche storiche* 15, no. 1 (1985): 127-82.
- Pini, Antonio Ivan. "Forme di conduzione, rendita fondiaria e rese cerealicole nel Bolognese dopo la peste del 1348: l'azienda del convento di San Domenico." In *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, a cura di Vito Fumagalli, e Gabriella Rossetti, 259-97. Bologna: Il Mulino, 1980.
- Statuta civitatis Faventiae*, a cura di Giuseppe Rossini (Rerum Italicarum Scriptores, 2ª ed., t. XXVIII, parte V). Bologna: Nicola Zanichelli, 1929-30.
- Statuto del secolo XIII del Comune di Ravenna*, a cura di Andrea Zoli, e Silvio Bernicoli. Ravenna: Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 1904.
- Statuto Veneto*. In *Statuti del Comune di Ravenna*, a cura di Antonio Tarlazzi. Ravenna: Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 1886.

Massimo Montanari

Massimo Montanari
Alma Mater Università di Bologna
massimo.montanari@unibo.it
0000-0001-6181-5287